

Ordinanza dell'11 febbraio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

L'esistenza del conflitto di interessi, ai fini dell'azione di annullamento ex art. 2475 *ter*, primo comma, c.c., deve essere accertata sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione censurata, che può anche prescindere da una constatazione di formale contrapposizione di posizioni.

(Conforme a Cass. n. 18792/2005).

A tal fine, risulta parimenti irrilevante che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato nei casi in cui i vincoli di solidarietà familiare o la comunanza di interessi tra rappresentante e terzo possono consentire di ritenere, secondo l'*id quod plerumque accidit* ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo sia la conoscenza effettiva (o la conoscibilità) di tale situazione da parte del terzo.

(Conforme a Cass. nn. 16708/2002; 1134/1978).

L'elusione dell'obbligo di gestione conservativa, di cui all'art. 2486 c.c., non può trovare giustificazione nella mera prospettazione dell'urgenza, non adeguatamente motivata, di impedire il deprezzamento delle partecipazioni azionarie.

L'elemento del danno in concreto non costituisce presupposto dell'azione di annullamento di cui all'art. 2475 *ter*, primo comma, c.c.

(Conforme a Cass. nn. 13708/1999; 10749/1992; 1498/1994; 4257/1992).

Ai fini del *periculum in mora* in materia di sequestro giudiziario è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, ciò a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi.

(Conforme a Trib. di Torino, 13.03.2009).

Principi espressi in ipotesi di rigetto di reclamo avverso l'ordinanza che ha autorizzato il sequestro giudiziario cautelare della partecipazione azionaria di una s.r.l. in una s.p.a. oggetto di un atto di vendita per cui è stata prospettata l'azione di annullamento per conflitto di interessi.

[Ord. 11.2.2016](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)